

**COMUNE di
STRAMBINO**

REGOLAMENTO del

**SERVIZIO DI
TRASPORTO
SCOLASTICO**

Articolo 1 – Finalità del servizio ed individuazione dell'utenza

Il Comune istituisce il servizio di trasporto scolastico come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, permettendo la frequenza scolastica degli alunni senza necessità dell'accompagnamento da parte delle famiglie.

Il Servizio viene istituito per l'accesso alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado aventi sede nel territorio del Comune.

Il servizio viene garantito per i soli residenti di Strambino. In caso di alunni non residenti che frequentino le scuole del territorio, l'accesso al servizio sarà consentito solo in caso di disponibilità di posti.

Articolo 2 – Percorsi

Per gli alunni iscritti alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado residenti nelle frazioni, il Comune organizza il servizio di trasporto scolastico per raggiungere la scuola primaria di Strambino e la scuola secondaria di Strambino ubicate nel Capoluogo

Articolo 3 – Calendario, orari e fermate

Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero arco dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dalle componenti autorità; viene sospeso durante le normali chiusure per festività, nonché in caso di elezioni o altre sospensioni delle attività didattiche.

Il servizio di trasporto scolastico è garantito sia in orario antimeridiano sia in orario pomeridiano, nelle fasce orarie che comprendono gli orari di entrata e di uscita comunicati dagli Istituti Scolastici.

I percorsi e gli orari degli scuolabus saranno definiti entro la fine del mese di agosto di ogni anno scolastico sulla base delle residenze degli utenti e degli orari di entrata ed uscita dei vari plessi scolastici.

Il Comune stabilisce le fermate degli scuolabus tenendo conto dei seguenti elementi:

- localizzazione delle fermate ove si possono radunare più utenti;
- maggiore sicurezza possibile per i bambini e per la viabilità;
- minimo intralcio al traffico.

In caso di inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni generalizzato a tutta la scolaresca che usufruisce del servizio ed il conseguente arrivo o rientro anticipato di tutti gli alunni, qualora comunicato in tempo utile da parte degli Istituti Scolastici sia alle famiglie degli alunni che all'Ufficio Scuole, il Comune organizzerà il servizio con tali orari, purchè compatibili con le disposizioni previste nel contratto in essere con la ditta a cui è affidato il servizio.

In caso di modifiche di orari solo per alcune classi, il servizio non verrà garantito e gli utenti dovranno raggiungere autonomamente la scuola, senza che nulla possa essere preteso per la mancata fruizione del servizio.

Articolo 4 – Iscrizione al servizio

Le famiglie interessate al servizio scuolabus dovranno farne richiesta entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, per l'anno scolastico successivo.

Per iscriversi deve essere compilato e sottoscritto apposito modello disponibile all'Ufficio Scuola e distribuito tramite le Istituzioni Scolastiche, entro i termini sopra indicati.

Con la sottoscrizione la famiglia si impegna a rispettare il regolamento del trasporto scolastico e ad accettare tutte le condizioni ed le modalità di pagamento del servizio.

I genitori inoltre con la sottoscrizione si dichiarano consapevoli che il servizio può comportare variazioni di orario per cause anche non dipendenti dalle Scuole e dal Gestore senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi.

Se il minore frequenta la scuola dell'infanzia o primaria, il genitore si impegna inoltre, con il medesimo modulo, ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del suo rientro da scuola o a comunicare l'eventuale persona delegata a prendere in consegna l'alunno.

Le eventuali domande di iscrizione pervenute oltre il termine sopra riportato, saranno accolte successivamente alla scadenza stabilita solo se giustificate da cambi di residenza e/o trasferimento e che comunque non comportino modifiche dei percorsi stabiliti/ aumento del numero dei mezzi, compatibilmente con la disponibilità di posti a sedere.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico e la presentazione della domanda di iscrizione comporta il pagamento della tariffa, salvo disdetta scritta da inoltrare tempestivamente all'Ufficio Scuola entro il 31 agosto antecedente l'inizio dell'anno scolastico. In caso contrario la tariffa andrà corrisposta per intero.

In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti sui vari scuolabus , sarà redatta un graduatoria che terrà conto delle seguenti priorità: distanza abitazione / scuola, situazione familiare.

La mancata accettazione delle condizioni di cui al presente regolamento comporta l'esclusione dell'utente dal servizio.

Articolo 5 - Accompagnatori

Per le Scuole Primarie e Secondaria di Primo Grado, il servizio è prestato senza obbligo di accompagnamento degli utenti sia nelle fasi di salita e discesa dall'automezzo, sia durante il trasporto. Il Comune si impegna comunque a garantire, ove possibile, la sorveglianza con l'ausilio di volontari (Nonni Vigile)

Gli assistenti accompagnatori assicurano:

- che la salita e la discesa degli alunni dagli autobus avvenga in modo ordinato e senza incidenti;
- che siano in particolare aiutati nelle suddette operazioni i bambini più piccoli o con maggiori difficoltà, che dovranno altresì per gli stessi motivi e quando ciò si dimostri necessario essere accompagnati sino all'ingresso del plesso scolastico, in tali casi la vigilanza sui passeggeri è temporaneamente svolta dall'autista in considerazione dello stazionamento del mezzo;
- che gli autobus al termine delle lezioni non lascino le scuole prima dell'orario stabilito dopo le operazioni di salita e dopo aver fatto quanto necessario per verificare che tutti gli aventi diritto siano regolarmente presenti, così come dovrà assicurare che al termine del tragitto di andata la partenza dell'autobus avvenga dopo che gli alunni siano all'interno dell'ambito scolastico;
- che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere;
- che siano evitati comportamenti degli alunni da cui possano derivare danni sia agli stessi che ad altri alunni che a terzi o a cose;
- che nel caso in cui i genitori non siano presenti alla fermata di ritorno per prendere in consegna i minori, gli stessi siano mantenuti sull'autobus con contestuale avviso telefonico ai genitori stessi o loro delegati, e comunicato successivamente all'Ufficio Scuole

Articolo 6 - Tariffe

Le famiglie dei bambini che usufruiscono del trasporto scolastico concorrono alla copertura delle spese sostenute dal Comune attraverso il pagamento di una tariffa, la cui entità viene determinata annualmente dalla Giunta.

La tariffa dovuta dovrà essere versata entro le scadenze stabilite.

L'importo della retta e le relative scadenze sono comunicate alle famiglie contestualmente alla distribuzione dei moduli di iscrizione.

La tariffa deve essere versata per intero anche in caso di fruizione parziale del servizio, quale ad esempio inizio posticipato o cessazione anticipata.

In caso di iscrizione scolastica successiva al 31 dicembre (ad esempio per trasferimento da altri Comuni o per inserimento posticipato alla scuola dell'infanzia) l'utente dovrà versare unicamente l'importo corrispondente alle rette in scadenza per il periodo gennaio-giugno.

In caso di tariffe non corrisposte e per le quali sia stato sollecitato l'utente al pagamento (salvo casi particolari segnalati dal competente servizio assistenziale) si procederà al recupero forzato dell'insoluto con iscrizione nei ruoli coattivi o con ingiunzione fiscale ed all'esclusione dal servizio per l'anno successivo.

Articolo 7 – Riduzioni ed esenzioni dalla tariffa

Il Comune modula la tariffa in base alla situazione economica del nucleo familiare riscontrata tramite ISEE.

Riconosce inoltre una riduzione della tariffa alle famiglie che hanno più di un figlio iscritto al servizio. La misura di tale riduzione viene stabilita contestualmente all'approvazione delle tariffe da parte della Giunta.

Per i nuclei familiari in condizione di disagio sociale la Giunta potrà riconoscere l'esenzione dal pagamento della tariffa annuale o una sua riduzione, previa acquisizione di relazione dei Servizi Socio Assistenziali.

Articolo 8 – Sospensioni dal servizio per inottemperanza al regolamento

Il servizio potrà essere sospeso nel corso dell'anno scolastico in caso gravi violazioni al presente regolamento, in particolare per reiterati comportamenti degli alunni da cui possano derivare danni sia agli stessi o a terzi, o in caso di ripetuta assenza del genitore o suo delegato nel punto di rilascio del minore.

Prima di sospendere l'alunno dal servizio l'Ufficio Scuola convocherà i genitori per concordare le azioni necessarie ad evitare il ripetersi delle condotte scorrette. Qualora nonostante l'intervento perdurino le violazioni al regolamento, l'Ufficio Scuola notificherà ai genitori la sospensione dal servizio.

In caso di sospensione dal servizio per motivi disciplinari nulla sarà dovuto per le rette già pagate.

Articolo 9 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla vigente legislazione in materia.

Articolo 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta pubblicazione per 15 giorni naturali e consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000.